

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **85/1987** (ECLI:IT:COST:1987:85)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **LA PERGOLA** - Redattore: - Relatore: **CASAVOLA**

Camera di Consiglio del **25/02/1987**; Decisione del **24/03/1987**

Deposito del **27/03/1987**; Pubblicazione in G. U. **01/04/1987**

Norme impugnate:

Massime: **4133**

Atti decisi:

N. 85

ORDINANZA 24-27 MARZO 1987

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio LA PERGOLA; Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giuseppe FERRARI, dott. FRANCESCO SAJA, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 29 gennaio 1981 dal Giudice conciliatore di Arezzo, nel procedimento civile vertente tra Martinelli Gerardo ed altro e Scatragli Aldo, iscritta al n. 231 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 214 dell'anno 1981;

2) ordinanza emessa il 18 settembre 1981 dal Giudice conciliatore di Gubbio, nel

procedimento civile vertente tra Baldinelli Luciana e Corazzi Irene, iscritta al n. 36 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 129 dell'anno 1982;

3) ordinanza emessa il 21 ottobre 1981 dal Tribunale di Pistoia, nel procedimento civile vertente tra S.a.s. Filatura S. Agostino e Gonfiantini Flويد, iscritta al n. 37 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 129 dell'anno 1982;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che con tre ordinanze, rispettivamente del 29 gennaio, 18 settembre e 21 ottobre 1981, i Giudici conciliatori di Arezzo e di Gubbio e il Tribunale di Pistoia hanno sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (locazione di immobili urbani), nella parte in cui non prevede termini dilatori per l'esercizio del diritto di recesso dal contratto di locazione da parte dell'acquirente di un immobile destinato ad uso diverso da quello abitativo, qualora abbia necessità di adibirlo ad abitazione propria o all'esercizio di un'attività industriale, commerciale, artigianale, professionale o alberghiera per sé, per il coniuge o per parenti entro il secondo grado in linea retta - come previsto dall'art. 27 della stessa legge - mentre l'acquirente di un immobile destinato ad uso abitativo, in pari stato di necessità, deve attendere almeno un biennio dall'acquisto per esercitare il diritto di recesso (art. 61 legge citata); per il dubbio che tale disparità di trattamento determini una discriminazione ingiustificata in danno dei conduttori di locali destinati ad uso diverso dall'abitazione.

Considerato che, per l'identità delle questioni, i tre giudizi vanno decisi congiuntamente;

che la questione stessa è già stata dichiarata non fondata da questa Corte, con la sentenza n. 111 del 7 maggio 1981, e che nelle ordinanze di rimessione non si rinvencono profili o motivi nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la sentenza predetta;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dai Giudici conciliatori di Arezzo e di Gubbio e dal Tribunale di Pistoia, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1987

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: CASAVOLA

Depositata in cancelleria il 27 marzo 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.